

5378/23
Pg 15783
22

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di ROMA – Sez. I^a - Dott. Edmondo Mignucci

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo n. 15783 Ruolo Affari Civili dell'anno 2022

tra

~~.....~~

~~.....~~ presso lo studio dell' ~~.....~~ avv. Gianluca Proietti Toppi che
la rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione

- attrice -

e

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rapp.te p.t. – elett.te
dom.ta in Napoli Via Vannella Gaetani 27 presso lo studio dell'avv. Michele Di Fiore
che la rapp.ta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e
risposta

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t. – elett.te dom.ta in Roma Via del Tempio di
Giove 21 rapp.tata e difesa dal funzionario Nicoletta Perrieciulo giusta delega in atti

- convenuti -

OGGETTO: atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 l^o comma epc.

Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.11.2022.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato alla convenuta l'attrice in
occasione della notifica in data 10.11.2022 della intimazione di pagamento n.
09720219034655507000 ha proposto opposizione avverso le cartelle esattoriali nn.
09720140255254670000 – 09720160068212834001 - 09720190061495549000
09720200032133109000 asseritamente notificate ed emesse dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione sulla base del mancato pagamento di verbali di accertamento di violazione del
CdS elevati da Roma Capitale.

le

Ecceppiva parte attrice la inesistenza della notifica dell'atto di intimazione e delle cartelle sopra indicate nonché deduceva la mancata notifica del v.a.v. posti a presupposto delle cartelle. Chiedeva pertanto l'attrice la declaratoria di inesistenza di detti atti con conseguente prescrizione ex art 28 L. 689/81 con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale resistevano.

~~Istruita documentalmente la causa veniva trattata in decisione all'udienza del~~
18.11.2022 previa precisazione della conclusione ~~che~~

Osserva l'Ufficio che la cartella esattoriale n. 09720140255254670000 è stata oggetto di impugnativa dinanzi Codesto Ufficio con sentenza di rigetto della opposizione giusta documentazione depositata da Roma Capitale (sentenza n. 17755/15 - RG 615/15) passata in giudicato.

Pertanto, in applicazione del principio del bis in idem l'opposizione avversi detta cartella esattoriale deve ritenersi inammissibile.

Dalla documentazione depositata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione si evidenzia che sia l'intimazione di pagamento che le cartelle esattoriali in oggetto - ad eccezione di quella n. 09720160069212834001 per la quale non ci è stata prova della sua rituale notifica - risultano essere state effettuate via pec.

Osserva l'Ufficio che tale notifica è stata effettuata da indirizzo PEC sconosciuto (notification@pec.agenziaentrateriscossione.gov.it) non presente nel pubblico elenco, nell'Indice PA e/o sul sito istituzionale della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione e ciò in violazione di quanto previsto nel D.P.R. 68/2005 e nel D.lgvo 82/2005 art. 6-ter. Giova rilevare che Ader non poteva ricorrere a un indirizzo non censito poiché così facendo ha eluso il presupposto abilitativo della notifica autoritativa e giuridicamente efficace degli atti di imposizione, ossia l'identificazione del mittente.

Né sana il vizio della notifica la circostanza che l'attore si sia difeso poiché l'incompletezza del procedimento di notifica non è suscettibile di sanatoria in quanto lo "scopo" cui assolve la disciplina in materia di registri pec non può dirsi circoscritto alla mera conoscenza dell'atto e del suo contenuto, ma impone anche una certezza inderogabile



e indispensabile sul suo mittente non altrimenti conseguibile utilizzando un diverso indirizzo di spedizione della pec (Trib. Roma Sent. n. 5803/22).

Alla luce di quanto sopra esposto ne consegue la dichiarazione di inesistenza della notifica dell'atto opposto e delle cartelle esattoriali n. 09720190061495549000 - 09720200032133109000 con conseguente inefficacia degli stessi (Cass. n. 3093/2020; Cass. 24110/19).

Le spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione e Roma Capitale così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza della notifica dell'atto di intimazione n. 09720219034655507000 e delle cartelle esattoriali nn. 09720160068212834001 - 09720190061495549000 - 09720200032133109000 ;
- condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 450,00 di cui € 100,00 per spese oltre accessori di legge da distrarsi: spese compensate con Roma Capitale attesa la carenza di legittimazione passiva in merito al motivo di accoglimento.
- Sentenza esecutiva.

Così deciso in Roma il 19.11.2022

Il Giudice di Pace di Roma

Dott. E. Mignucci

Il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 11.11.23
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alessandra Misera

1

2

3

4